



Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prot. fasc. 14173/21

VISTI gli articoli 142 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale“, che all’art. 4, (così come modificato per quel che concerne la classificazione delle strade, dall’art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. e che i **predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”**;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n.120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

VISTA l’istanza in data 1 ottobre 2019, corredata dalla documentazione di rito, con la quale il **Comune di SAN GODENZO** ha chiesto l’autorizzazione ad installare in modalità bidirezionale una



Il Prefetto della Provincia di Firenze

postazione fissa per il controllo automatico della velocità sulla S.S. 67 “Tosco Romagnola” al km 123+246, per consentire l’accertamento da remoto delle violazioni previste dall’art. 142 del codice della strada;

ESAMINATA la documentazione prodotta allegata all’istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

VISTO il parere favorevole reso a seguito del sopralluogo sulla strada interessata, effettuato dalla Polizia stradale di Firenze e pervenuto lo scorso 31 dicembre 2022, in ordine alla documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico dei tratti in questione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’installazione in modalità bidirezionale di una postazione fissa per il controllo automatico della velocità da remoto sulla S.S. 67 “Tosco Romagnola” al km 123+246;

DECRETA

E’ individuata nel territorio **del Comune di SAN GODENZO** la seguente strada per il posizionamento di apparecchiatura di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell’articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

-S.S. 67 “Tosco Romagnola” al km 123+246 in modalità bidirezionale.

L’avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il presente decreto ha validità biennale a decorrere dalla data di emissione.

Il Comando della Polizia Municipale di San Godenzo è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 3 maggio 2023

D’Ordine del Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Pitaro)